



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/425 sui DPI: focus sulle novità e sulle criticità preannunciate da Assosistema.

Lo stato dell'arte un anno dopo

Forum Sicurezza sul Lavoro

Fiera di Bergamo, 20 settembre 2017, Via Lunga, snc

Vincenzo Correggia
MiSE – DGS-UNMIG - Div V



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2834-A

Relazione orale
Relatore MARTINI

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016



Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni

f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;



Vigilanza del Mercato e sui Luoghi di Lavoro

AUTORITA' VIGILANZA MERCATO

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 13 c1

VIGILANZA MERCATO PERIFERICA

CCIAA – Art. 20 c 2 d.lgs 112/98
Art. 2 L. 580/93

GdF - Art. 2 c 2 lett m) d.lgs 68/2001
Art. 3 c1

Agenzia Dogane – Artt. da 27 a 29 Reg.
(CE) 765/08

INAIL – DIT (per DPI II e III categoria)

MINISTERO LAVORO
Art. 13 c1

Solo per aspetti di specifica competenza
(DPI di II e III categoria utilizzati sui luoghi di
lavoro) per il tramite delle DTL



Art. 14 – Sanzioni

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 -Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽²⁾.

14.1

Il costruttore (ora Fabbricante) o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto è punito:

- 1) Se trattasi di DPI di I categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. xxxxxxxxxxxx
- 2) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da €. xxxxxxxxxxxx a €. xxxxxxxxxxxx
- 3) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.



E' sanzionato inoltre:

2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE;
3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12.
4. Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12.
5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13.
6. **Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.**



**Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L) (1)

Art. 87.

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

- 2. Il datore di [lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;**
- 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);**
- 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);**



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Regulation (UE) 2016/425 - Transition period
Advisory Panel to the HCNB PPE
(01.07.2016)

Transition period - Implementation of Regulation (EU) 2016/425

**Periodo di transizione nell'implementazione del Regolamento (UE)
2016/425**



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Thank you for your attention!

Contacts:

vincenzo.correggia@mise.gov.it
www.mise.gov.it